



*Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali*

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE E MODIFICA D.L. N. 193/2016

CONVERTITO IN LEGGE N. 225 DEL 1° DICEMBRE 2016

**LE PROPOSTE DEL COMITATO UNITARIO PERMANENTE
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI (CUP)**

Indice:

Premessa

- 1 Certificazione Unica (CU)*
- 2 Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute*
- 3 Dichiarazione integrativa a favore*
- 4 Definizione agevolata*

PREMESSA

Il Decreto Legge 193/2016, rubricato "*Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*" convertito in Legge n. 225/2016 nonostante sia stato emanato dopo diverse audizioni di approfondimento con le professioni economiche giuridiche, alle quali hanno partecipato e fornito il loro contributo i Consulenti del Lavoro, purtroppo non soddisfa appieno le aspettative. Infatti, l'applicazione pratica necessita di molti ed ulteriori decreti direttoriali e circolari, essendo il testo eterogeneo e molto complesso.

Tralasciando l'aspetto formale ed operativo e soffermandosi sui contenuti, non si riesce bene a comprendere come a fronte di alcune utili semplificazioni, quali ad esempio:

- la sospensione dal primo agosto al quattro settembre dei termini di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del Tuir, nonché delle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- la soppressione del tax day e lo slittamento dal sedici al trenta giugno delle scadenze relative alle imposte Irpef, Ires ;
- la soppressione degli studi di settore e la contestuale introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale, a cui sono collegati livelli di premialità in merito alla riduzione dei termini per gli accertamenti;
- l'innalzamento da 15.000 euro a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di garanzia da parte del beneficiari.

Si riscontrano molteplici ed inspiegabili complicazioni normative e moltiplicazioni di adempimenti che vanno in controtendenza alle dichiarate intenzioni del legislatore.

A tal fine si propongono le seguenti modifiche:

1. Differimento trasmissione Certificazione Unica (CU) - art. 7 *quater* comma 14

In merito alla proroga disposta dal comma 14, dell'art. 7 *quater*, del suddetto Decreto, relativa al differimento dal 28 febbraio al 31 marzo della consegna dei modelli della certificazione unitaria (CU) da parte dei datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, si evidenzia che essendo rimasta ferma la scadenza della trasmissione all'Agenzia delle entrate al 7 marzo, la posticipazione del termine non porta alcun beneficio ai sostituti e professionisti incaricati di predisporli, permanendo di fatto tutte le difficoltà operative già più volte sottolineate.

PROPOSTA:

Il differimento stabile al 31 marzo del termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

2. Abolizione comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute - art. 4

In sostituzione dell'abolito "*spesometro*" sono state introdotte *ex novo* per ogni anno, salvo alcune eccezioni per il 2017, otto comunicazioni trimestrali IVA, di cui quattro relative alle fatture emesse e ricevute e quattro relative alle liquidazioni periodiche. Le stesse, visti i contenuti ed il particolare regime sanzionatorio con l'inapplicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 472/1997, sono di fatto delle vere e proprie dichiarazioni fiscali IVA infrannuali.

PROPOSTA:

Abolire il comma 1, dell'articolo 4, del predetto Decreto Legge e, con esso, il nuovo obbligo comunicativo trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.

In alternativa, si propone che l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute avvenga con periodicità semestrale ed in forma semplificata, aggregando i dati delle operazioni svolte per singolo cliente/fornitore.

3. Dichiarazione integrativa a favore - abolizione della diversa efficacia del doppio termine di presentazione - art. 5.

A fronte della condivisibile estensione temporale della possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap e sostituti d'imposta), fino al termine di scadenza dell'accertamento, ossia, entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione fiscale da integrare, è stato disposto un doppio termine che ne limita notevolmente il beneficio. Il primo cosiddetto termine "*corto*", comporta la possibilità di effettuare la compensazione trasversale (imposte, contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato) del maggior credito o minor debito, se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Se presentata, invece, oltre tale termine (termine lungo), il credito d'imposta potrà essere utilizzato solamente per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

La stessa regola temporale si applica alla dichiarazione IVA con la specifica che se presentata entro il sopradetto termine (*corto*), il credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o annuale, oppure utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso se ricorrono i presupposti. Mentre, se presentata oltre tale termine, può solamente essere chiesto a rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, oppure, utilizzato in compensazione per i debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

PROPOSTA:

Si propone di estendere la possibilità di effettuare le compensazioni trasversali (imposte, contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato) del maggior credito o minor debito, per tutto il periodo in cui è possibile effettuare la dichiarazione integrativa, abolendo le attuali differenze tra la dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e quelle presentate oltre tale termine.

4. Definizione agevolata - art. 6.

La definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione compresi quelli delle entrate regionali e degli enti locali relativi agli anni dal 2000 al 2016, pur consentendo ai contribuenti il risparmio delle sanzioni e degli interessi di mora, appare di difficile applicazione e necessita di interventi correttivi e di istruzioni ufficiali. Un primo ostacolo deriva dagli effetti giuridici della presentazione dell'istanza che, com'è noto, costituisce rinuncia alle rateizzazioni in corso ed al contenzioso in atto compreso i casi di pronunce giudiziali non definitive favorevoli al contribuente. Quest'ultimo al momento della presentazione della domanda non è a conoscenza di un preciso ammontare delle somme da versare, in quanto, le stesse sono determinate esclusivamente dall'Ente Impositore.

Pertanto, considerato che il mancato, insufficiente o tardivo versamento (anche di un solo giorno) delle somme dovute (integralmente o delle singole rate) non consente la definizione, la norma, così come scritta, è eccessivamente penalizzante, non permettendo il rientro in bonis a molti debitori che con tanti sacrifici hanno cercato di ottemperare alle proprie obbligazioni tributarie.

Altra criticità riguarda i soggetti con rateizzazioni in corso e rate pregresse insolute nel limite che permettono comunque il mantenimento del beneficio del termine. Da un primo approccio presso gli uffici di Equitalia sembra che la condizione per accedere alla procedura agevolata sia l'intero versamento dell'arretrato pendente fino al 31 dicembre 2016. Questa conclusione non appare

conforme alle disposizioni di legge, in quanto, il dettato normativo richiede come condizione per accedere solo il versamento delle tre rate relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. Diversamente, vengono favoriti i soggetti totalmente insolventi e penalizzati i contribuenti che hanno cercato in tutti i modi di mantenere le rateizzazioni.

Da ultimo, si evidenzia che la presentazione dell'istanza non produce effetti nei confronti dell'INPS in merito al rilascio del Documento di regolarità contributiva con impossibilità per i contribuenti, nelle more della procedura, di ottenere il pagamento dai propri clienti. Tale impedimento crea delle gravissime difficoltà operative alle aziende.

PROPOSTA:

- Dilazionare il pagamento in un triennio ed in un maggior numero di rate di uguale importo.
- Disporre che la presentazione dell'istanza **produca effetti anche nei confronti dell'INPS e che nelle more debba essere rilasciato dall'Istituto il documento di regolarità contributiva (DURC).**
- Fornire una interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 6, in merito alla **facoltà di definizione da parte dei debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di piani rateali, a condizione che siano adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.**

CONCLUSIONE

Da quanto sopra, si può sostenere che il processo di semplificazione del sistema tributario nel suo complesso rappresenta un'esigenza indifferibile per tutti i cittadini, costituendo lo stesso un principio cardine di civiltà giuridica del nostro Paese.